

Codice A1610B

D.D. 23 aprile 2021, n. 260

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. LA LOGGIA (TO) - Intervento: Manutenzione e ripristino opere di protezione dell'attraversamento in sub alveo del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN550 (22''), Torrente Chisola, F. 1. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 260/A1610B/2021

DEL 23/04/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. LA LOGGIA (TO) – Intervento: Manutenzione e ripristino opere di protezione dell'attraversamento in sub alveo del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN550 (22''), Torrente Chisola, F. 1. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta *omissis* su procura di SNAM S.P.A. da volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell’articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall’intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l’acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l’istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all’intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all’intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/280/2021A/A1600A

Rif. n. 34158/A1610B del 24/03/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: **LA LOGGIA (TO)**
Intervento: Manutenzione e ripristino opere di protezione dell'attraversamento
in sub alveo del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN550 (22"),
Torrent
Istanza: [REDACTED] **su procura di Snam Rete Gas S.p.A.**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC dal richiedente in data 24/03/2021, con nota prot. 213 del 22/03/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella manutenzione e ripristino delle opere di protezione esistenti dell'attraversamento in sub alveo del Torrente Chisola del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN550(22"), sul terreno censito al F. 1 del comune di La Loggia; in particolare saranno ripristinate la mantellata in massi naturali che protegge il fondo dell'alveo e una porzione della scogliera in massi ciclopici posta in destra idraulica del torrente a monte dell'attraversamento, danneggiate per effetto dei fenomeni erosivi delle acque torrentizie. A completamento delle opere sopra dette saranno eseguite la riprofilatura

dell'area interessata ai lavori, la riconfigurazione delle pendenze con la ricostituzione della morfologia originaria;

considerato altresì che le opere ricadono in parte sul territorio del Comune di Moncalieri (TO) e in parte sul territorio del Comune di La Loggia (TO);

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di La Loggia (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

verificato altresì che il Comune di Moncalieri (TO) risulta idoneo all'esercizio della delega in forza della D.G.C. n. 359/2019 del 12.09.2019 integrata con D.G.C. n. 467/2019 del 31.10.2019 e validata con D.D. Regione Piemonte n. 579 del 26.11.2019 e che, pertanto, l'autorizzazione paesaggistica per le opere che ricadono sul proprio territorio dovranno essere autorizzate sotto l'aspetto paesaggistico dal Comune stesso;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004, in quanto le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in relazione alle sole opere che ricadono sul territorio del Comune di La Loggia (TO).

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	istanza_autorizz_paes_sempl_REGIONE PIEMONTE.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	RE-PAE-011LALOGGIA.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnico descrittiva</i>	RE-E-009_RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Corografia</i>	TAV.0_COROGRAFIA.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Planimetria catastale</i>	TAV.1_PLANIMETRIA CATASTALE.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Planimetria strato di fatto</i>	TAV.3_PLANIMETRIA STATO DI FATTO.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico Profilo asta fluviale stato di fatto</i>	TAV.4_PROFIL0 ASTA FLUVIALE E SEZIONI STATO DI FATTO.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico Planimetria progetto</i>	TAV.5_PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico Profilo asta fluviale progetto</i>	TAV.6_PROFIL0 ASTA FLUVIALE E SEZIONI STATO DI PROGETTO.pdf.p7m
10	<i>Particolari costruttivi</i>	TAV.7_PARTICOLARI COSTRUTTIVI.pdf.p7m
11	<i>Planimetria con ortofoto</i>	TAV.8_PLANIMETRIA CON ORTOFOTO.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Torino, (data protocollo)

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore
Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano n. 44
10121 TORINO
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Risposta al foglio del 13/04/2021 prot. n.42067 ALLEGATI: NO

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/archeologica
DESCRIZIONE: Comune LA LOGGIA Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: Manutenzione e ripristino opere di protezione dell'attraversamento in sub alveo del metanodotto Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN550 (22"), Torrente Chisola, F. 1
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 13/04/2021
Protocollo entrata richiesta: n. 6419 del 13/04/2021
RICHIEDENTE: [REDACTED] su procura di Snam Rete Gas S.p.A. - Pubblico
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
Destinatario: REGIONE PIEMONTE - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

dato atto che codesta Regione ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Regione, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, in merito alla **tutela paesaggistica**, esprime parere favorevole all'intervento proposto.



Per quanto attiene la **tutela archeologica**, si evidenzia quanto segue:

- I lavori in oggetto comprendono interventi di scavo lungo le sponde del torrente Chisola e nell'alveo stesso a protezione dell'attraversamento subalveo del metanodotto e il ripristino delle difese spondali;
- pur essendo l'opera in oggetto soggetta agli adempimenti del D. Lgs. 50/2016, non è stata trasmessa a questo ufficio, in fase di progettazione preliminare, copia o stralcio del progetto corredato da uno studio archeologico, a firma di professionista qualificato, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- sulla base della cartografia archeologica agli atti presso questo Ufficio, il sito interessato dalle opere in oggetto è prossimo all'incrocio della circonvallazione di La Loggia con la S.R. 20, dove sono noti affioramenti di materiale archeologico;
- tuttavia, i sondaggi archeologici preventivi condotti nel 2020 lungo la linea del metanodotto Rif. All. Alessio Tubi DN 100 (4") - DP 75 bar, localizzati poco più di 200 m a sud dell'opera in progetto non hanno restituito nessuna evidenza archeologica.

Pertanto, considerata quanto sopra enunciato e vista la tipologia delle opere previste, che prevede limitate attività di scavo lungo le sponde e l'alveo del torrente Chisola per il ripristino delle difese spondali, si ritengono scarse le possibilità di individuare strutture e stratigrafie archeologiche in situ. Di conseguenza, si considera BASSO il rischio archeologico relativo al progetto in epigrafe e si autorizzano le opere previste senza ulteriori prescrizioni. Tuttavia, in considerazione del fatto che i territori comunali di La Loggia e Moncalieri hanno comunque restituito tracce di popolamento antico, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutti i lavori di scavo. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Silvia GAZZOLA (silvia.gazzola@beniculturali.it)
dott. Alessandro QUERCIA (alessandro.quercia@beniculturali.it)

